

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 2098-A

## RELAZIONE DELLA 3<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE PELLICINI)

Comunicata alla Presidenza il 22 luglio 2003

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica della Turchia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 10 settembre 2001

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e,  
*ad interim*, Ministro degli affari esteri**

**di concerto col Ministro dell'interno**

**col Ministro della giustizia**

**e col Ministro dell'economia e delle finanze**

*(V. Stampato Camera n. 3389)*

*approvato dalla Camera dei deputati l'11 marzo 2003*

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 12 marzo 2003*

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	4
– della 5 <sup>a</sup> Commissione permanente .....	»	5
Disegno di legge .....	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo oggetto della ratifica tende a definire un quadro giuridico di riferimento per la cooperazione italo-turca nel settore doganale, in vista della semplificazione delle relative procedure. In tal modo risulterà agevolata l'applicazione delle legislazioni nazionali, facilitando il compito degli operatori economici italiani e permettendo di incrementare i rapporti commerciali con la Turchia.

L'Accordo, rendendo più trasparente l'interscambio commerciale tra i due Paesi, consentirà inoltre agli stessi di combattere più efficacemente il contrabbando ed il traffico illecito degli stupefacenti, conformemente alle indicazioni della Convenzione delle Nazioni Unite del 20 dicembre 1988.

Fra le disposizioni dell'Accordo, vanno richiamate in primo luogo quelle, contenute negli articoli da 3 a 8, che prevedono l'impegno delle Amministrazioni doganali a prestarsi mutua assistenza, a scambiarsi informazioni ed a sorvegliare persone, merci e mezzi di trasporto coinvolti in violazioni alla normativa doganale, avviando, su richiesta, indagini circa operazioni illecite. In base all'articolo 15, è previsto lo scambio e l'invio di funzionari, la comunicazione di documenti ed informazioni utilizzabili nei procedimenti investigativi, giudiziari ed amministrativi (articolo 16), fatta salva comunque la tutela dei dati personali (articolo 17 ed Allegato). È infine istituita (articolo 20) una Commissione mista per seguire l'esecuzione dell'Accordo, nonché per la risoluzione delle

controversie sulla sua interpretazione ed applicazione. La durata dell'Accordo è illimitata: esso, se necessario, potrà essere tuttavia rivisto su richiesta delle Parti o dopo cinque anni (articoli 23 e 24).

Il disegno di legge, già approvato dalla Camera dei deputati, consta di quattro articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo, mentre l'articolo 3 reca l'autorizzazione di spesa - per un importo pari a 17.850 euro annui - e quello seguente dispone l'entrata in vigore della legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La ratifica del Trattato assume una particolare rilevanza anche in considerazione della candidatura turca all'ingresso nell'Unione europea. In tale prospettiva, dal Consiglio europeo di Copenaghen dello scorso dicembre è giunto un incoraggiamento alla Turchia a proseguire sulla strada del rafforzamento delle garanzie democratiche e della tutela dei diritti umani e delle minoranze; il rispetto di tali parametri, secondo la verifica che sarà effettuata nel dicembre 2004, verrà ritenuto requisito indispensabile per l'avvio dei negoziati di adesione all'Unione europea.

Sulla base degli elementi di fatto e delle considerazioni che precedono, la Commissione raccomanda all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge.

PELLICINI, *relatore*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: FALCIER)

24 giugno 2003

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**PARERE DELLA 5<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: FERRARA)

24 giugno 2003

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo nel presupposto che gli incontri della Commissione mista abbiano luogo con cadenza annuale.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica della Turchia sulla mutua assistenza amministrativa per la prevenzione, la ricerca e la repressione delle infrazioni doganali, con allegato, fatto a Roma il 10 settembre 2001.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 22 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, determinato nella misura massima di euro 17.850 annui a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



